

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2798

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

ENRICO BORGHI, GRIBAUDO, BONOMO

Disposizioni per la ricostruzione e lo sviluppo dei territori delle province di Biella, Cuneo, Novara, del Verbano-Cusio-Ossola e di Vercelli colpiti dalle eccezionali avversità atmosferiche del mese di ottobre 2020

Presentata il 23 novembre 2020

ONOREVOLI COLLEGHI! — Negli ultimi anni il nostro Paese è stato gravemente colpito da fenomeni alluvionali e di dissesto idrogeologico che richiedono l'attivazione urgente e inderogabile di misure per contrastare la rottura degli equilibri naturali.

In particolare, le eccezionali avversità atmosferiche verificatesi nella regione Piemonte lo scorso mese di ottobre hanno messo in forte crisi l'economia locale e hanno ulteriormente messo in evidenza la necessità di ripensare le politiche di tutela e di manutenzione del territorio. Si deve prendere atto del fatto che il cambiamento climatico è un fenomeno ormai acclarato e che gli eventi definiti « eccezionali » sono ormai sempre più frequenti, colpendo persone e infrastrutture e determinando in-

genti danni allo sviluppo economico e sociale.

A causa delle sue caratteristiche geografiche e climatiche, la regione Piemonte è frequentemente colpita da eventi alluvionali e l'enorme espansione del suo territorio avvenuta a partire dall'ultimo dopoguerra ha fatto sì che, a parità di gravità di tali eventi, i danni siano maggiori rispetto al passato.

Preso atto di tale situazione, la presente proposta di legge si prefigge l'ambizioso obiettivo di promuovere la ricostruzione e lo sviluppo delle province piemontesi colpite dalle eccezionali avversità atmosferiche dello scorso mese di ottobre, tenuto conto anche che esse sono impegnate a combattere una dura battaglia su due fronti: l'alluvione e la pandemia di COVID-19.

Nello specifico, la presente proposta di legge prevede all'articolo 1 l'istituzione di un fondo nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per fare fronte alle esigenze della regione Piemonte e, in particolare, delle province di Biella, Cuneo, Novara, del Verbano-Cusio-Ossola e di Vercelli, derivanti dalle eccezionali avversità atmosferiche verificatesi nel mese di ottobre 2020. Le risorse saranno destinate in uguale misura alla ricostruzione dei territori citati e a interventi contro il dissesto idrogeologico, comprese attività di analisi geologica e idraulica, di rilevamento e di monitoraggio, eseguite dalla direzione opere pubbliche, difesa del suolo, protezione civile, trasporti e logistica della stessa regione Piemonte.

L'articolo 2 stabilisce che, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sia approvato il piano di interventi per le aree a elevato rischio idrogeologico della regione Piemonte. Attribuisce, poi, alla stessa regione il compito di verificare lo stato della pianificazione delle aree interessate e, in particolare, il piano per l'assetto idrogeologico e gli altri piani per la gestione del rischio alluvionale nonché lo stato della programmazione degli interventi inseriti nel Repertorio nazionale degli interventi per la difesa del suolo. La regione, sentiti gli enti locali interessati, individua, inoltre, le aree e le opere sulle quali adottare provvedimenti cautelari, di inibizione o di sospensione, atti a prevenire mutamenti di destinazioni d'uso e vigila per impedire la realizzazione di nuove costruzioni e la trasformazione di opere pubbliche e private in aree con caratteristiche geomorfologiche che le rendono inidonee a nuovi insediamenti.

L'articolo 3 attribuisce al Comitato dei ministri per gli interventi nel settore della difesa del suolo il compito di definire un programma di interventi urgenti, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, per la riduzione del rischio idrogeologico nelle zone in cui la maggiore vulnerabilità del territorio è connessa con più elevati pericoli per le persone e per il patrimonio

ambientale e nelle aree dove è stato dichiarato lo stato di emergenza. Gli oneri del programma sono posti a carico del Fondo per le emergenze nazionali.

L'articolo 4 prevede l'adozione di un piano per la ricostruzione e lo sviluppo dei territori delle province di Biella, Cuneo, Novara, del Verbano-Cusio-Ossola e di Vercelli colpiti dalle eccezionali avversità atmosferiche del mese di ottobre 2020. In particolare, il piano riguarda il ripristino e l'adeguamento delle infrastrutture dei centri urbani con specifico riferimento alle opere acquedottistiche, alla viabilità e al trasporto, compreso il sistema ferroviario con la riattivazione delle tratte dismesse; il sostegno delle attività produttive, mediante la concessione da parte della regione Piemonte di contributi in conto capitale e in conto interessi, nonché l'erogazione di contributi al fine di garantire alle imprese un accesso al credito bancario più agevole e meno oneroso; la concessione di agevolazioni, contributi e forme di ristoro in favore dei soggetti pubblici e privati e di attività economiche e produttive che privilegiano l'agricoltura non intensiva; interventi volti a eliminare gli effetti inquinanti derivanti dalle attività produttive esistenti anche mediante la bonifica di siti dismessi non conformi alle normative vigenti; il recupero e la conservazione del patrimonio culturale, ambientale e paesaggistico, con priorità per gli interventi urgenti di restauro statico e architettonico degli edifici individuati dal Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo e dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Ai fini dell'attuazione del piano, si prevede che il presidente della regione Piemonte svolga le funzioni di commissario straordinario e possa nominare sub commissari i presidenti delle province interessate.

L'articolo 5 prevede che la regione Piemonte deleghi l'attuazione degli interventi di cui alla presente proposta di legge ai i comuni e alle province, nonché, ove esistenti, alle unioni montane. Tutti gli atti devono essere pubblici. I contributi concessi a qualsiasi titolo devono essere resi noti mediante pubblicazione nel *Bollettino*

Ufficiale della regione Piemonte e nella *Gazzetta Ufficiale*, nonché nel sito *internet* istituzionale della regione Piemonte e degli enti locali interessati.

L'articolo 6 prevede la presentazione di una relazione annuale alle Camere sull'attuazione della legge da parte dell'Autorità di bacino distrettuale del fiume Po e della regione Piemonte, fatto salvo quanto disposto dall'articolo 10, comma 4.

All'articolo 7 sono previste numerose agevolazioni per le nuove imprese dei territori interessati, quali l'esenzione dall'imposta municipale propria e la riduzione alla metà dell'imposta sul reddito delle società per dieci anni. Per le imprese già esistenti nei medesimi territori alla data del 1° ottobre 2020 l'esenzione e la riduzione di imposta sono concesse per il reddito derivante dalla ricostruzione, dalla riattivazione, dall'ampliamento o dalla trasformazione delle strutture produttive.

L'articolo 8 prevede che nei territori di cui all'articolo 1 gli istituti di credito a medio termine possono concedere finanziamenti a un tasso di interesse agevolato, fissato sulla base di un accordo tra il Ministero dell'economia e delle finanze e l'Associazione bancaria italiana.

All'articolo 9, per fare fronte ai maggiori oneri derivanti agli enti locali, il Fondo di solidarietà comunale è incrementato per l'anno 2021 di 10 milioni di euro quale contributo straordinario, da ripartire fra

gli enti locali in misura pari a 1 milione di euro a favore delle province di Biella, Cuneo, Novara, del Verbano-Cusio-Ossola e di Vercelli, a 2 milioni di euro a favore delle unioni montane e a 7 milioni di euro a favore dei comuni dei territori interessati. La Cassa depositi e prestiti Spa è autorizzata a concedere mutui agli enti locali sulla base del piano di cui all'articolo 4.

L'articolo 10, infine, prevede che ai proprietari di immobili adibiti a prima abitazione situati nei territori di cui all'articolo 1, che abbiano subito danni a seguito delle eccezionali avversità atmosferiche del mese di ottobre 2020 è corrisposto un indennizzo definitivo pari al 75 per cento del danno subito in caso di possibilità di ripristino del bene danneggiato eseguito su autorizzazione comunale e una somma a titolo di acconto sull'indennizzo definitivo nella misura di 5.000 euro per ogni vano catastale fino a un massimo di 15.000 euro nel caso di fabbricati distrutti, in attesa che le regioni e gli enti interessati definiscano i programmi di intervento e i criteri di indennizzo definitivo. Gli indennizzi sono disposti dalla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della protezione civile, su certificazione conforme dei sindaci dei comuni interessati.

L'articolo 11, infine, prevede le disposizioni per la copertura finanziaria della presente proposta di legge.

PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

(Fondo per la ricostruzione e lo sviluppo dei territori delle province di Biella, Cuneo, Novara, del Verbano-Cusio-Ossola e di Vercelli colpiti dalle eccezionali avversità atmosferiche del mese di ottobre 2020)

1. Al fine di fare fronte alle esigenze derivanti dalle eccezionali avversità atmosferiche verificatesi nel mese di ottobre 2020 nei territori delle province di Biella, Cuneo, Novara, del Verbano-Cusio-Ossola e di Vercelli, individuati nella dichiarazione dello stato di emergenza di cui alla delibera del Consiglio dei ministri 22 ottobre 2020, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 280 del 10 novembre 2020, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito, per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, un fondo con una dotazione iniziale di 200 milioni di euro per l'anno 2021 e di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2024.

2. Il fondo di cui al comma 1 è destinato alla realizzazione di interventi per la ricostruzione e lo sviluppo dei territori delle province di Biella, Cuneo, Novara, del Verbano-Cusio-Ossola e di Vercelli. In particolare, le risorse del citato fondo sono destinate, per il 50 per cento, alla realizzazione di interventi contro il dissesto idrogeologico e, per il restante 50 per cento, alla realizzazione di interventi per la ricostruzione e lo sviluppo dei territori di cui al citato comma 1. Una quota pari al 2 per cento delle risorse destinate agli interventi contro il dissesto idrogeologico può essere utilizzata, in fase di programmazione degli stessi interventi, per l'assunzione di personale a tempo determinato da parte dell'Autorità di bacino distrettuale del fiume Po, dell'Agenzia interregionale per il fiume Po (AIPO) – direzioni tecniche Piemonte orientale e occidentale, della regione Piemonte e

delle province di Biella, Cuneo, Novara, del Verbano-Cusio-Ossola e di Vercelli.

3. Tra gli interventi finanziati mediante le risorse del fondo ai sensi del comma 2 sono comprese attività di analisi geologica e idraulica, di rilevamento e di monitoraggio eseguite dalla direzione opere pubbliche, difesa del suolo, protezione civile, trasporti e logistica della regione Piemonte per un importo pari a 1 milione di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2024 e dall'AIPO – direzioni tecniche Piemonte orientale e occidentale per un importo pari a 500.000 euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2024.

Art. 2.

(Piano di interventi per le aree a elevato rischio idrogeologico della regione Piemonte)

1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri è approvato il piano di interventi per le aree a elevato rischio idrogeologico della regione Piemonte.

2. Ai fini della predisposizione del piano di cui al comma 1, la regione Piemonte verifica lo stato della pianificazione dei territori interessati e, in particolare, il piano per l'assetto idrogeologico (PAI), i piani regolatori di adeguamento al medesimo PAI, il piano di gestione del rischio alluvionale e le relative misure, nonché lo stato della programmazione degli interventi inseriti nel Repertorio nazionale degli interventi per la difesa del suolo.

3. La regione Piemonte, sentiti gli enti locali interessati, individua le aree e le opere, comprese le opere in corso di realizzazione, per le quali adottare provvedimenti cautelari, di inibizione e di sospensione, atti a prevenire mutamenti di destinazioni d'uso, nonché la costruzione o la trasformazione di opere pubbliche o private, nelle aree colpite da gravi calamità naturali o nelle aree soggette a dissesto, pericolo di valanghe o di alluvioni o che, comunque, presentano caratteri geomorfologici che le rendono inidonee a nuovi insediamenti, ai sensi dell'articolo 9-bis della legge della regione Piemonte 5 dicembre 1977, n. 56. I provvedimenti cautelari hanno

efficacia fino all'adozione di varianti al PAI, al piano territoriale di coordinamento provinciale, al piano territoriale generale della città metropolitana o al piano regolatore generale e perdono in ogni caso efficacia decorso il termine di trentasei mesi dalla data della loro adozione.

4. La regione Piemonte, d'intesa con l'Autorità di bacino distrettuale del fiume Po e con le autorità idrauliche competenti, procede al monitoraggio delle aree a elevato rischio idrogeologico al fine di apportare le necessarie varianti al PAI.

5. La regione Piemonte propone all'Autorità di bacino distrettuale del fiume Po, in attuazione dell'articolo 67 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e ai sensi di quanto previsto dal comma 2 del presente articolo, di integrare il PAI al fine di comprendere le aree a elevato rischio idrogeologico per le quali è stato dichiarato lo stato di emergenza, ai sensi dell'articolo 24 del codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, e di approvare un piano straordinario diretto a rimuovere le situazioni a più elevato rischio idrogeologico, sentiti le autorità idrauliche competenti e gli enti locali. Il piano straordinario contiene, in particolare, l'individuazione e la perimetrazione delle aree considerate a elevato rischio idrogeologico per l'incolumità delle persone e per la sicurezza delle infrastrutture e del patrimonio ambientale e culturale e costituisce parte integrante del piano di cui al comma 1.

Art. 3.

(Programma di interventi urgenti)

1. Ai sensi dell'articolo 67, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il Comitato dei ministri per gli interventi nel settore della difesa del suolo, di cui all'articolo 57, comma 2, del medesimo decreto legislativo n. 152 del 2006, tenendo conto dei programmi già adottati dall'Autorità di bacino distrettuale del fiume Po e del piano di cui all'articolo 2 della presente legge, definisce, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le

regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, a valere sulle risorse di cui al Fondo per le emergenze nazionali di cui all'articolo 44 del codice di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, un programma di interventi urgenti, anche prevedendo azioni di manutenzione dei distretti idrografici, per la riduzione del rischio idrogeologico nelle zone in cui la maggiore vulnerabilità del territorio è connessa con più elevati pericoli per le persone, le cose e il patrimonio ambientale, dando priorità alle zone per le quali è stato dichiarato lo stato di emergenza, ai sensi dell'articolo 7, comma 1, lettera c), del citato codice di cui al decreto legislativo n. 1 del 2018.

2. Per la realizzazione degli interventi urgenti di cui al comma 1 del presente articolo possono essere adottate, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con le regioni interessate, le ordinanze di protezione civile previste dall'articolo 25 del codice di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1.

Art. 4.

(Piano per la ricostruzione e lo sviluppo dei territori delle province di Biella, Cuneo, Novara, del Verbano-Cusio-Ossola e di Vercelli colpiti dalle eccezionali avversità atmosferiche del mese di ottobre 2020)

1. La regione Piemonte, sulla base delle indicazioni fornite dagli enti locali interessati, adotta un piano per la ricostruzione e lo sviluppo dei territori delle province di Biella, Cuneo, Novara, del Verbano-Cusio-Ossola e di Vercelli colpiti dalle eccezionali avversità atmosferiche del mese di ottobre 2020 avente, in particolare, i seguenti obiettivi:

a) il ripristino e l'adeguamento delle infrastrutture dei centri urbani con particolare riferimento alle opere acquedottistiche, igieniche e di disinquinamento, di competenza degli enti locali;

b) la ricostruzione e l'ammodernamento dei sistemi di accesso, di viabilità e

di trasporto che interessano le province di Biella, Cuneo, Novara, del Verbano-Cusio-Ossola e di Vercelli, dando priorità alla viabilità provinciale e al sistema ferroviario, compresi studi finalizzati alla riattivazione di tratte dismesse;

c) la riattivazione e il sostegno delle attività produttive, anche mediante la concessione da parte della regione Piemonte di contributi in conto capitale e in conto interessi, nonché l'erogazione di contributi al fondo rischi dei consorzi fidi per l'industria, il commercio e l'artigianato, al fine di garantire alle imprese un accesso al credito bancario più agevole e meno oneroso;

d) la concessione di agevolazioni, contributi e forme di ristoro in favore dei soggetti pubblici e privati e delle attività economiche e produttive danneggiati, ai sensi dell'articolo 28 del codice di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, dando priorità agli interventi che privilegiano l'agricoltura non intensiva, la salvaguardia e l'incremento dell'occupazione, a quelli che comportano un ridotto consumo di territorio e a quelli del terziario avanzato ad alta occupazione qualificata e ad alto contenuto tecnologico innovativo, nonché agli interventi volti a eliminare gli effetti inquinanti derivanti dalle attività produttive esistenti anche mediante la bonifica di siti dismessi non conformi alla legislazione vigente e la realizzazione di idonei impianti di smaltimento e di trattamento dei rifiuti;

e) la distribuzione articolata dei servizi sociali nel territorio al fine di favorire migliori condizioni di accesso e di utilizzazione dei medesimi da parte della popolazione interessata; l'incentivazione di attività di ricerca tecnologica e scientifica e di istruzione superiore finalizzate all'occupazione e alle nuove professioni;

f) il recupero e la conservazione del patrimonio culturale, ambientale e paesaggistico, dando priorità agli interventi urgenti di restauro statico e architettonico degli edifici individuati dal Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo e dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

2. Ai fini dell'attuazione del piano di cui al comma 1, il presidente della regione Piemonte esercita le funzioni di commissario straordinario per la ricostruzione delle infrastrutture danneggiate o distrutte e può nominare quali sub commissari i presidenti delle province interessate per gli interventi relativi alla viabilità provinciale. Ai fini dell'attuazione del medesimo piano, è autorizzata l'apertura di un'apposita contabilità speciale intestata al commissario straordinario, sulla quale confluiscono le risorse destinate allo stesso piano.

3. Il piano di cui al comma 1 prevede la ripartizione delle risorse per ciascun intervento utilizzando anche le ulteriori risorse previste dalla legislazione vigente, con particolare riguardo ai sistemi di viabilità e di trasporto, nonché alle infrastrutture per l'approvvigionamento di fonti energetiche rinnovabili, e ne assicura il coordinamento con tutte le altre risorse, comunque disponibili, nei bilanci o programmi delle amministrazioni pubbliche, anche ad ordinamento autonomo, degli enti pubblici, anche economici, nonché dei soggetti concessionari di pubblici servizi.

4. Il piano di cui al comma 1 individua, altresì, i criteri per la concessione, entro il limite di 25 milioni di euro annui al lordo delle agevolazioni fiscali di cui all'articolo 7, dei contributi in conto capitale e delle agevolazioni creditizie di cui al presente articolo e all'articolo 8, e indica le competenze, le procedure e le modalità di attuazione delle previsioni in essa contenute.

5. La quota da riservare alla copertura dell'eventuale minor gettito derivante dall'attuazione delle disposizioni dell'articolo 7 affluisce all'entrata del bilancio dello Stato.

6. Il piano di cui al comma 1 è trasmesso dalla regione Piemonte, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, al Presidente del Consiglio dei ministri.

7. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri è disposto il finanziamento del piano di cui al comma 1 del presente articolo, a valere sulle risorse del fondo di cui all'articolo 1.

Art. 5.

(Soggetti attuatori e trasparenza)

1. La regione Piemonte delega l'attuazione degli interventi previsti dalla presente legge ai comuni e alle province competenti per territorio, nonché, ove esistenti, alle unioni montane.

2. Tutti gli atti previsti dalla presente legge devono essere pubblici. I contributi concessi a qualsiasi titolo devono essere resi noti mediante pubblicazione nel *Bollettino Ufficiale* della regione Piemonte e nella *Gazzetta Ufficiale*, nonché nel sito *internet* istituzionale della regione Piemonte e degli enti locali interessati.

Art. 6.

(Relazione alle Camere)

1. L'Autorità di bacino distrettuale del fiume Po e la regione Piemonte presentano ogni anno alle Camere una relazione sull'attuazione della presente legge, fatto salvo quanto disposto dall'articolo 10, comma 4.

Art. 7.

(Agevolazioni fiscali)

1. Le nuove imprese che si insediano nei territori di cui all'articolo 1 e che rientrano nei criteri previsti dal piano di cui all'articolo 4 hanno diritto per dieci anni, entro il limite previsto dal comma 4 del medesimo articolo 4, all'esenzione dall'imposta municipale propria e alla riduzione alla metà dell'imposta sul reddito delle società. Per le imprese già esistenti nei citati territori alla data del 1° ottobre 2020 l'esenzione e la riduzione di imposta sono concesse per il reddito derivante dalla ricostruzione, dalla riattivazione, dall'ampliamento o dalla trasformazione delle strutture produttive. Le agevolazioni previste dal presente comma decorrono dalla data di entrata in funzione delle strutture produttive. Con proprio decreto, il Ministro dell'economia e delle finanze corrisponde ai comuni interessati il minor gettito derivante dall'attuazione del presente comma.

2. Relativamente ai redditi prodotti nel periodo dal 1° ottobre 2020 al 31 dicembre 2026 di cui al comma 5, una quota non superiore al 50 per cento degli utili dichiarati dalle imprese o dagli enti obbligati alla tenuta delle scritture contabili ai sensi dell'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, o che hanno optato od optano per la tenuta della contabilità ordinaria, direttamente impiegata nella costruzione, nell'ampliamento o nella riattivazione di impianti, ovvero nell'acquisto di attrezzature e di macchinari nei territori di cui all'articolo 1 è esente dall'imposta regionale sulle attività produttive, dall'imposta sul reddito delle persone fisiche e dall'imposta sul reddito delle società. L'esenzione compete fino alla concorrenza del costo delle opere, degli impianti, dei macchinari e delle attrezzature. Per ottenere la predetta esenzione i soggetti aventi diritto devono richiederla espressamente in sede di dichiarazione annuale, indicando, in un apposito fondo iscritto nel passivo del bilancio, la parte di utili che intendono investire. Per i redditi prodotti negli anni 2019 e 2020 la domanda deve essere presentata con apposita istanza telematica all'Agenzia delle entrate entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. L'esenzione decade se il reinvestimento non è eseguito entro il secondo esercizio successivo alla dichiarazione.

3. Relativamente all'imposta sul reddito delle persone fisiche le agevolazioni di cui al presente articolo si applicano anche ai redditi prodotti in forma associata. In ogni caso, le esenzioni e le riduzioni di imposta previste dal presente articolo si applicano limitatamente all'ammontare del reddito prodotto nei territori di cui all'articolo 1 e risultante dalla dichiarazione presentata dal contribuente.

4. I trasferimenti di terreni destinati alla realizzazione di insediamenti produttivi sono soggetti alle imposte di registro, ipotecarie e catastali in misura fissa. Salvo il caso di forza maggiore, l'acquirente decade dal beneficio di cui al presente comma qualora gli insediamenti produttivi per i quali esso è concesso non siano realizzati entro tre

anni dall'acquisto. La realizzazione di tali insediamenti è attestata dal comune competente. Nei territori di cui all'articolo 1, gli atti di trasferimento di proprietà conclusi a scopo di ricomposizione fondiaria sono esenti da imposte e sono soggetti alle imposte di registro, ipotecarie e catastali in misura fissa. La rispondenza dell'atto alla finalità indicata è certificata dall'unione montana competente per territorio.

5. Le agevolazioni di cui al presente articolo si applicano ai redditi prodotti dal 1° ottobre 2020 al 31 dicembre 2026.

6. Alle imprese presenti nei territori di cui all'articolo 1 alla data di entrata in vigore della presente legge, l'accisa sull'energia elettrica e il sovrapprezzo termico si applicano, per i dieci anni successivi alla citata data di entrata in vigore, in misura pari alla metà.

Art. 8.

(Finanziamenti agevolati)

1. A integrazione di quanto disposto dall'articolo 4, comma 1, lettera *c*), alle imprese che realizzano investimenti nel periodo di cui all'articolo 7, comma 5, nei territori di cui all'articolo 1, possono essere concessi dagli istituti di credito a medio termine finanziamenti a un tasso di interesse agevolato, fissato sulla base di un accordo tra il Ministero dell'economia e delle finanze e l'Associazione bancaria italiana e, comunque, non superiore al tasso di rendimento medio dei titoli pubblici con durata analoga al finanziamento, maggiorato dello 0,20 per cento per un importo non superiore al 70 per cento dell'investimento totale, comprendente gli investimenti fissi, gli investimenti in materiali e, nella misura massima del 40 per cento degli investimenti fissi, le scorte di materie prime e di prodotti semilavorati.

2. L'importo dei finanziamenti di cui al comma 1 non può essere inferiore a 50.000 euro. La durata dei medesimi finanziamenti non può essere superiore a dieci anni, di cui un massimo di tre anni di utilizzo e di preammortamento.

3. La regione Piemonte concede all'istituto finanziatore, entro il limite previsto

dal comma 4 dell'articolo 4, secondo modalità e procedure stabilite dalla stessa regione d'intesa con il Ministero dello sviluppo economico, un contributo in conto interessi pari alla differenza tra la rata di ammortamento calcolata al tasso di riferimento e la rata prevista nel piano di ammortamento calcolato al tasso agevolato.

4. La concessione dei finanziamenti di cui al presente articolo è soggetta alla verifica da parte degli organismi competenti dell'esistenza e della titolarità di ogni provvedimento autorizzatorio previsto dalla legislazione vigente in materia urbanistica e ambientale per il legittimo esercizio delle attività d'impresa per cui è richiesto il finanziamento.

5. La concessione dei finanziamenti di cui al presente articolo è, altresì, subordinata all'assunzione dell'impegno da parte dell'impresa beneficiaria di esercitare l'attività per dieci anni.

6. I finanziamenti di cui al presente articolo possono essere concessi anche sotto forma di *leasing* finanziario.

7. I finanziamenti disposti da programmi regionali non sono cumulabili con quelli previsti allo stesso titolo da altre leggi statali e regionali.

Art. 9.

(Disposizioni in favore degli enti locali)

1. Per far fronte ai maggiori oneri derivanti agli enti locali, il Fondo di solidarietà comunale di cui all'articolo 1, comma 380, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, è incrementato di 10 milioni di euro per l'anno 2021, da ripartire fra gli enti locali in misura pari a 1 milione di euro a favore delle province di Biella, Cuneo, Novara, del Verbano-Cusio-Ossola e di Vercelli, pari a 2 milioni di euro a favore delle unioni montane e pari a 7 milioni di euro a favore dei comuni appartenenti ai territori di cui all'articolo 1. Il relativo onere è portato a scomputo dell'autorizzazione di spesa di cui al citato articolo 1, comma 1.

2. Le somme di cui al comma 1 spettanti alle unioni montane e ai comuni sono ripartite per il 40 per cento in proporzione

alla superficie territoriale e per il 60 per cento in proporzione alla popolazione residente al 31 dicembre 2020 quale risultante dai dati dell'Istituto nazionale di statistica.

3. La Cassa depositi e prestiti Spa è autorizzata a concedere mutui agli enti locali situati nei territori di cui all'articolo 1, sulla base del piano di cui all'articolo 4 e secondo specifici accordi stipulati tra la stessa Cassa depositi e prestiti Spa, anche in deroga alle norme del suo ordinamento, e la regione Piemonte.

4. L'ammontare degli ammortamenti dei prestiti è portato a scapito dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1.

Art. 10.

(Indennizzi)

1. Ai proprietari di immobili adibiti ad abitazione principale situati nei territori di cui all'articolo 1 che hanno subito danni a seguito delle eccezionali avversità atmosferiche del mese di ottobre 2020 è corrisposto:

a) un indennizzo definitivo pari al 75 per cento del danno subito in caso di possibilità di ripristino del bene danneggiato eseguito su autorizzazione comunale;

b) una somma a titolo di acconto sull'indennizzo definitivo nella misura di 5.000 euro per ogni vano catastale fino a un massimo di 15.000 euro nel caso di fabbricati distrutti, in attesa che le regioni e gli enti interessati definiscano i programmi di intervento e i criteri di indennizzo definitivo.

2. Gli indennizzi di cui al comma 1 sono disposti dalla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della protezione civile, su certificazione conforme dei sindaci dei comuni interessati.

3. Gli indennizzi previsti dal presente articolo sono concessi sulla base:

a) delle domande presentate dagli aventi titolo, sotto la loro personale responsabilità e con dichiarazioni di notorietà per

quanto attiene alla veridicità degli elementi dichiarati;

b) delle certificazioni rilasciate dal comune competente che attestano l'effettività della situazione dannosa denunciata, il tempo del suo verificarsi e il rapporto di causalità tra le eccezionali avversità atmosferiche del mese di ottobre 2020 e la situazione di danno rilevante ai fini della concessione degli indennizzi.

4. La regione Piemonte e la Presidenza del Consiglio dei ministri presentano alle Camere, entro il 30 settembre di ogni anno, una relazione sugli indennizzi concessi ai sensi del presente articolo.

Art. 11.

(Copertura finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, pari a 200 milioni di euro per l'anno 2021 e a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni per i medesimi anni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.



18PDL0124280